



MUNICIPIO DI CREMA

SETTORE GESTIONE FINANZIARIA,
TRIBUTARIA E COMMERCIALE
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO, CATASTO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Servizio Tributi

Delibera Consiliare n. 40 del 30.03.1999

Ripreso e aggiornato con:

Delibera di C.C. n. 12 del 10.03.2005 – integrazione all'art. 8, c. 1 –

Delibera di C.C. n. 18 del 28.03.2008 - integrazione agli artt. 16 e 16/bis.

Delibera di C.C. n. 2010/00033 del 27/04/2010 "Modifica regolamento generale delle entrate comunali"

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs 446/97.
2. La disciplina Regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità, per quanto non disciplinato da questo schema.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie, il Regolamento non può dettare norme relative all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II° ENTRATE COMUNALI

Art. 3 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti, a titolo di liberalità, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta, automaticamente, l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 4 - Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate sono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. I regolamenti sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, tranne le deroghe previste, allo scopo, dal legislatore.
3. Il presente Regolamento e i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie, debbono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 gg. dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.

Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. A tal fine le proposte della Giunta relative all'esercizio dell'autonomia tributaria, ivi comprese quelle per la fissazione o variazione delle tariffe, sono formulate entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità, per la predisposizione dei documenti previsionali annuali, inviate al Collegio dei Revisori e depositate nei termini e con gli effetti previsti nel richiamato Regolamento di Contabilità.

3. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2, non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo saranno prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in conformità a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III° GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio è il titolare del "Servizio Entrate Comunali" al quale risultano affidati i compiti di verifica delle risorse d'entrata del Comune, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il coordinamento delle attività svolte dai Responsabili dei singoli servizi, cui sono affidate le singole entrate.
2. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Funzionari Responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
3. Il Funzionario Responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Settore Finanziario – Servizio Tributi, copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dal Regolamento di Contabilità nei termini previsti.
4. Nel caso si debba procedere alla riscossione coattiva, con la procedura di cui al DPR 602/73 modificato con DPR 43/88, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità, per la formazione dei ruoli, al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi. I ruoli sono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi, che gestiscono le diverse entrate, e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Funzionario Responsabile del Servizio tributi vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

Art. 8 - Modalità di pagamento

1. In via generale, e fermo restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge, dal Regolamento di Contabilità o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale, anche tramite assegno circolare intestato a "Tesoreria Comunale di Crema";
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) mediante carta di credito d'Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni relative devono essere precedentemente approvate dal Comune.
 - e) per il tramite del Concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 - g) tramite il modello "F24" ai soli fini del versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano effettuati nei termini stabiliti, esclusivamente dalla data dell'effettiva disponibilità della somma sul conto di tesoreria, a prescindere da qualsiasi operazione di valuta in quanto non operativa a seguito delle disposizioni inerenti la Tesoreria Statale
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del Servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

1. I Funzionari Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio d'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. dal 7 a 13.
3. In particolare il Funzionario Responsabile di ciascuna entrata deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il Funzionario Responsabile di ciascuna entrata, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme a quanto eventualmente previsto, nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli artt. 24, 25, 26 e 28 della legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52 comma 5, lett. b) del D.Lgs 446/97.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva, nella quale si dà atto che le risorse assegnate sono congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere e in relazione all'attività in argomento.

Art. 10 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Funzionario Responsabile di ciascuna entrata, pur quando sia impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 11 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme, dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. Gli atti di accertamento possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, ed anche a mezzo di dipendenti dell'ufficio competente, nominati messi notificatori dal Dirigente con provvedimento formale.

Art. 12 - Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

- rata di importo non inferiore a euro 40,00;
 - durata massima: ventiquattro mesi;
 - decadenza dal beneficio concesso, nel caso di mancato pagamento, alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo sia superiore a Euro 10.329,14, è necessaria la prestazione di idonea garanzia.

Art. 13 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie e non, sono graduate, ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti da disposizioni di legge e regolamentari specifiche che disciplinano le singole entrate.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria sono commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'Amministrazione, il Funzionario Responsabile di ciascuna entrata non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

TITOLO IV° ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Art. 14 - Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con DPR 602/73, modificato con DPR 43/88.
2. A tal fine trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del DPR 43/88.
3. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella legge 639/1910.
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Funzionario Responsabile della singola entrata dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 15 - Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto al comma 4 dell'art.7, debbono essere vistati per l'esecutività dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.

Art. 16 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità - abbandono del credito

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal comune.
2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto o con ruolo ordinario, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per singola entrata, o accessorio, e per singola annualità.

a) Entrate Tributarie	
• Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni, con esclusione della tassa giornaliera	€ 10,00
• Imposta Comunale sugli Immobili	€ 5,00
• Imposta Comunale sulla Pubblicità	€ 0,00
• Diritti pubbliche affissioni	€ 0,00
b) Entrate Patrimoniali	
• Rette scolastiche	€ 10,00
• Fitti attivi e canoni di concessione	€ 10,00
d) Sanzioni ed interessi	
• Sanzioni sull'applicazione dei tributi ed entrate patrimoniali sopra detti	€ 10,00
• Interessi sull'applicazione dei tributi ed entrate patrimoniali sopra detti	€ 10,00
d) Cosap permanente e Cosap temporanea	
• Cosap permanente	€ 10,00
• Cosap temporanea	€ 0,50

3. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi alle entrate tributarie e patrimoniali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative, o interessi, o spese ed altri accessori, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in euro 10,00;
4. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 2, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare;
5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;
6. Per rimborsi di importi versati e risultanti non dovuti si applicano i limiti di importo fissati ai precedenti commi 1 e 2, distinguendo rispettivamente se conseguenti a richiesta di rimborso da parte degli interessati, o se conseguenti ad attività di controllo da parte degli Uffici Comunali;
7. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli Uffici Comunali, di concerto con il Settore Affari Legali, la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori (importo riferito a tutte le annualità pendenti e comprensivo di ogni accessorio), o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure.

Art. 16/bis - Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate - cinque anni – a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione .
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
4. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
7. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ai limiti di importo fissati ai precedenti commi 1 e 2 dell'art. 16. Resta comunque escluso il rimborso o lo sgravio di quanto, a titolo di interessi, è stato pagato dai contribuenti o risulta a loro carico in ruoli di qualsiasi natura, sulla base delle disposizioni di legge precedenti.

TITOLO V°

ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 17 - Tutela giudiziaria

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'Ente abbia deliberato di intervenire, l'Ente si difende tramite il Dirigente Responsabile del Servizio Contenzioso Tributario, a ciò delegato dal Sindaco, che si può avvalere della collaborazione del Funzionario responsabile della singola risorsa di entrata, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente, per i casi di particolare complessità, può richiedere l'intervento, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
3. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
4. Per ogni conciliazione intervenuta, il Funzionario Responsabile relaziona motivatamente, nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità, la Giunta Comunale.

Art. 18 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il Funzionario responsabile della risorsa di entrata può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività, con provvedimento motivato, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti;
2. Il contribuente, per mezzo di istanza resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo;
3. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente;
4. L'atto di annullamento deve essere firmato dal Funzionario responsabile della risorsa di entrata; ed essere notificato al contribuente affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - ◆ grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - ◆ valore della lite;
 - ◆ costo della difesa;
 - ◆ costo della soccombenza;
 - ◆ costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora, da tale analisi, emerga l'inutilità di coltivare una lite, il Funzionario della singola entrata, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede d'autotutela e può annullare il provvedimento.

6. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario Responsabile della singola entrata procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - ◆ doppia imposizione;
 - ◆ errore di persona;
 - ◆ prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - ◆ errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - ◆ sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
7. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi , sono trasmessi dal Funzionario responsabile delle singole entrate alla Giunta al termine d'ogni semestre.

Art. 19 - Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il Funzionario responsabile della singola risorsa di entrata a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
2. L'accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
 - ◆ come strumento di formazione "ab origine" dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;
 - ◆ come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento "ex post" del contribuente;
3. In materia di accertamento con adesione dei Tributi Comunali, si rinvia all'apposito Regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 2 marzo 2001

TITOLO VI° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Al contenuto del presente Regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1999.

Note: Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di Crema, nel rispetto dei principi contenuti nella legge:

Legge 241/1990 – Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
D.Lgs. 77/1995 – Capo III – Sezione I [^] - Norme in materia di gestione delle entrate nel bilancio D.Lgs. 446/1997 - Riordino della disciplina dei tributi locali - Art. 52 – Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni
D.lgs 112/1999 e D.lgs. 46/1999 entrambi sulla riforma della riscossione
D.lgs. 218/1997 – Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale Legge 413/1991 e Legge 656/1994 – Istituto dell'autotutela
Legge 662/1996 – Potenziamento degli uffici tributari del Comune e incentivi al personale
Legge 449/1997– Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di accertamento e di definizione dei tributi locali - Possibilità di regolamentare l'istituto del concordato
Legge 28/1999 – Disposizioni in materia tributaria e di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria
Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente
D.Lgs. 267/2000 – Testo unico dell'ordinamento degli enti locali
D.Lgs. 46/1999 – articolo 7, Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D.Lgs n. 471, 472, 473/1997

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
- Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

- Articolo 3 - Individuazione delle entrate
- Articolo 4 - Regolamenti per tipologie di entrate
- Articolo 5 - Aliquote, tariffe e prezzi
- Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 8 - Modalità di pagamento
- Articolo 9 - Attività di verifica e controllo
- Articolo 10 - Poteri ispettivi
- Articolo 11 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
- Articolo 12 - Dilazioni di pagamento
- Articolo 13 - Sanzioni

TITOLO IV – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

- Articolo 14 - Forme di riscossione
- Articolo 15 - Formazione dei ruoli
- Articolo 16 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità abbandono del credito
- Articolo 16/bis - Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie

TITOLO V – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 17 - Tutela giudiziaria
- Articolo 18 - Autotutela
- Articolo 19 - Accertamento con adesione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 20 - Disposizioni transitorie
- Articolo 21 - Disposizioni finali